

STATUTO

Club Alpino Italiano - Sezione di Maresca Montagna Pistoiese A.P.S.

Titolo I - COSTITUZIONE - DURATA - SEDE – FINALITÀ

Articolo 1

1.1. È costituita con sede in San Marcello Piteglio viale Luigi Orlando n.c. 188/A un'Associazione denominata

Club Alpino Italiano - Sezione di Maresca Montagna Pistoiese - A.P.S.

e in forma abbreviata "C.A.I. - Sezione Maresca Montagna Pistoiese - A.P.S.".

Essa ha durata indeterminata.

1.2. L'Associazione è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti. Fa parte del Gruppo Regionale Toscana ed uniforma il proprio statuto allo statuto ed al regolamento generale del C.A.I.

I membri dell'Associazione sono di diritto Associati del C.A.I.

1.3. L'Associazione è un ente costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di Associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli Associati. Essa dunque opera nell'ambito e secondo i principi indicati dal d.lgs. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Associati e della collettività in genere, realizzando attività di ricreazione, di cultura, di turismo, di solidarietà e di formazione.

L'Associazione opera in forma di azione prevalentemente volontaria e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.

Più esattamente le finalità della Associazione sono le seguenti:

- tutelare gli interessi generali dell'alpinismo e collaborare con tutti gli enti, pubblici o privati, che si occupino, nell'ambito locale, dei problemi connessi con l'alpinismo;
- promuovere la pratica dell'alpinismo in tutte le sue forme, compreso lo sci-alpinismo e la speleologia;
- promuovere la conoscenza e lo studio delle montagne ed in special modo quelle poste nella sua sfera di azione e di influenza;
- operare per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004;
- promuovere attività didattiche, rivolte particolarmente ai giovani.

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, del torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di Associati e non Associati, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);

f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e istituzioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;

g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;

h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;

i) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali;

l) a provvedere alla sede dell'Associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio.

Essa potrà, inoltre, esercitare attività accessorie e secondarie rispetto agli scopi istituzionali, anche a carattere commerciale, strumentali ma comunque funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali, con particolare riguardo alla organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri Associati e assumere partecipazioni in enti di secondo grado e società commerciali.

1.4. L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale.

Titolo II – ASSOCIATI

Articolo 2

2.1. Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Associati ordinari gli Associati CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota Associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

L' Associato della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

La classificazione di cui sopra non incide sui diritti degli Associati, i quali tutti, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti e doveri, salvo quanto in appresso previsto in ordine ai minori di età.

Gli Associati devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza.

Gli Associati, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

2.2. Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati, su apposito modulo, anche on line. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, nella prima seduta successiva, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, il rigetto della domanda di ammissione.

In caso di rigetto disposto dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli Associati.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita Associativa, non è

ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

2.3. L'associato è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione.

La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale l'associato intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

2.4. L'associato è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota Associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni associative e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

I versamenti di cui alla lettera d) sono richiesti agli associati, i quali peraltro non sono obbligati al versamento.

2.5. La partecipazione all'attività Associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative degli Associati in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività degli Associati in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dagli Associati sono volontarie e gratuite.

Non sono ammesse iscrizioni che prevedano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

2.6. L'associato è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota Associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai Associati; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Associato, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote Associate annuali arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

2.7. Gli Associati hanno i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

In particolare gli Associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Con l'adesione al C.A.I. l'associato assume l'impegno di operare per il conseguimento delle finalità istituzionali; di ottemperare alle norme del presente statuto, nonché del regolamento e dello statuto generale; di tenere comportamenti conformi ai principi informatori del C.A.I. e alle regole di una corretta ed educata convivenza.

L'impegno è assunto dall'associato personalmente e – nell'esercizio delle funzioni di un organo della struttura centrale del C.A.I. o delle strutture territoriali, del quale l'associato sia componente – collegialmente.

Gli Associati, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee della loro sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I., secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

La partecipazione all'attività Associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

2.8. La qualità di associato si perde per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Associato o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Associato benemerito.

2.9. L'associato può recedere dal C.A.I. in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

2.10. Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti dell'associato che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale (in appresso, CDC), che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva..

2.11. In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari l'associato può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado.

L'associato ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

Titolo III - LA SEZIONE

Articolo 3

La sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

Titolo IV - ORGANI DELLA SEZIONE

Articolo 4

4.1. Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4.2. Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti degli Associati della sezione.

Capo I - ASSEMBLEA

Articolo 5

5.1. L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti gli Associati ordinari di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra gli Associati maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il

voto per corrispondenza;

- elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera le quote associative ed i contributi a carico degli Associati per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;
- delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezione in unica lettura;
- delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno o da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati, aventi diritto al voto.

5.2. L'assemblea è convocata dall'organo di amministrazione mediante comunicazione scritta da inviarsi agli Associati e alle cariche associative almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e potrà essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o lettera semplice ovvero ancora mediante fax o posta elettronica a condizione che l'associato abbia autorizzato la convocazione mediante tali mezzi di comunicazione e abbia consegnato alla Associazione il proprio indirizzo di posta elettronica o di fax.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti gli Associati; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati, esclusi i consiglieri. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di 3 (tre) Associati se il numero complessivo degli Associati con diritto al voto è inferiore a 500 (cinquecento) o fino ad un massimo di 5 (cinque) Associati se il numero complessivo è pari o superiore a 500 (cinquecento).

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

5.3. L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all'Assemblea.

5.4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti (salvo quanto previsto in ordine allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio) mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale, secondo la modalità decisa dalla maggioranza degli Associati presenti aventi diritto al voto.

Le cariche associative elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche associative il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi associato eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Le modalità di esercizio del voto segreto devono essere peraltro tali da consentire, in caso di impugnazione della delibera assembleare, la individuazione dei votanti e dei voti espressi.

A parità di voti è eletto l'associato con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun associato può essere eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi degli Associati presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

Capo II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 6

6.1. Il Consiglio Direttivo é l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si compone di un numero indicato dall'assemblea da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea tra gli Associati maggiorenni, e dura in carica tre esercizi e viene a scadenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

6.2. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea degli Associati;
- propone all'Assemblea degli Associati i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'Art. 5.3;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea degli Associati per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Associati o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione dell'associato;
- delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati, con l'avvertenza che qualora la sezione sia istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Associati non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri associativi obbligatori, che gli Associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.

6.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, da

inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza nel qual caso il termine è ridotto a due giorni.

Le convocazioni avvengono con avviso inviato ai consiglieri mediante lettera raccomandata ovvero con posta elettronica o fax, a condizione che il consigliere abbia espressamente autorizzato tali modalità di convocazione e abbia consegnato l'indirizzo a cui trasmettere le comunicazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vicepresidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, a parità di voti, prevale quello del Presidente.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dagli Associati nella sede sociale, previa richiesta al presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

6.4. Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti.

Il consigliere che senza giustificato motivo sia assente a due riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti di nomina originari si deve convocare l'assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Associati da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo

6.5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Associati che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Capo III - PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Articolo 7

7.1. Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea degli Associati;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei sociale relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver

maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni associativi completi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Associati. Qualora la Sezione abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

7.2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza od impedimento.

Capo IV - TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 8

8.1. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, e ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

8.2. Il Segretario redige verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle relative deliberazioni e sovrintende ai servizi amministrativi dell'Associazione.

Capo V- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 9

9.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Associati ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni associativi completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.2. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio: i componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea degli Associati.

9.3. E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea degli Associati;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

9.4. L'Organo di controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs 117/17 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti.

In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

9.5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative.

9.6. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni dell'assemblea degli associati, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, Associati o non Associati, di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali, eletti dall'Assemblea dei Associati.

L'Organo di controllo collegiale elegge il Presidente scegliendolo fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel

Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I membri effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Associati.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni tre mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

9.7. L'Organo di controllo svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede all'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Associati;
- b) esercita il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione;
- c) svolge la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) provvede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo.

Titolo V – CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 10

10.1. Sono eleggibili alle cariche associative gli Associati con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'Associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

10.2. La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione all'associato, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

10.3. Non sono eleggibili alle cariche associative o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano Sede Legale o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

Titolo VI - PATRIMONIO - ESERCIZI - BILANCIO - DEVOLUZIONE

Articolo 11

11.1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

Le entrate associative sono costituite:

- dalle quote Associate;
- dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- dai contributi di Associati benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. È vietata la distribuzione fra i Associati, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

11.2. Gli esercizi associative si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di controllo ove previsto,

devono essere presentati all'Assemblea degli Associati per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea degli Associati, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'assemblea e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purchè costituito come Ente del terzo Settore. Ove il Raggruppamento non sia costituito come Ente del terzo Settore, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite come Ente del terzo Settore, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

Titolo VII - COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Articolo 12

12.1. Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Associati aventi competenza in specifici rami dell'attività Associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico - organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Associati.

12.2. Le attrezzature e i materiali per alpinismo, speleologia, escursionismo, e i mezzi audiovisivi di proprietà dell'Associazione, sono a disposizione degli Associati nonché di commissioni, gruppi e scuole per espletare le loro attività, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento sezionale.

Titolo VIII - ATTREZZATURE E MATERIALI

Articolo 13

13.1. Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati del CAI. Gli Associati della Sottosezione hanno gli stessi diritti degli Associati della Sezione.

13.2. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

Titolo IX - DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE

Articolo 14

14.1. La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado.

14.2. Le controversie che dovessero insorgere tra gli Associati o fra gli Associati ed organi territoriali, relative alla vita Associativa, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal

Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Titolo X - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

I locali della Sede non possono essere concessi, neppure temporaneamente a terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Comitato di Presidenza: costituito dal Presidente, Vice-Presidente e Segretario; né vi si possono tenere manifestazioni che contrastino con le finalità dell'Associazione.

Titolo XI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

16.1. Per quanto non previsto dallo Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile. Il presente ordinamento sarà soggetto ad approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

16.2. Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea degli Associati secondo le norme che precedono della Sezione. Anch'essa sarà soggetta all'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

F.TO: ALESSANDRO BINI - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).